

22 dicembre 2020

Nuovo D.L. contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19 durante il periodo natalizio

Il D.L. introduce misure più stringenti per contenere gli spostamenti, istituendo, oltre al generalizzato divieto di spostamenti tra Regioni nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, la cd. “**zona rossa**” su tutto il territorio nazionale per i **giorni festivi e prefestivi** ricadenti nel medesimo periodo.

Prevede lo stanziamento di **645 milioni** di euro da destinare al **ristoro** alle attività di **somministrazione di alimenti e bevande** che vedranno un calo del fatturato a causa della chiusura. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in base al Decreto Rilancio.

Le due tabelle che seguono riassumono nel dettaglio le misure restrittive adottate a livello nazionale e i ristori previsti dal nuovo decreto.

RESTRIZIONI PERIODO NATALIZIO	
Spostamenti tra Regioni	Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra Regioni compresi quelli per raggiungere seconde case <u>fuori dalla Regione</u> .
Zona rossa	<p>Si applicano le misure della cd. “zona rossa” in tutto il territorio nazionale, nei giorni:</p> <ul style="list-style-type: none">• 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020;• 1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2020. <p>Restano consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità e per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;• la visita ad amici o parenti presso una sola abitazione privata ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, nell'arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14;• l'attività motoria nei pressi della propria abitazione;• l'attività sportiva all'aperto ma solo in forma individuale. <p>L'istituzione della zona rossa comporta la chiusura di negozi, centri estetici, bar e ristoranti con possibilità di asporto, fino alle ore 22, e consegne a domicilio senza restrizioni. Restano aperti supermercati, beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri (l'elenco completo delle attività consentite è inserito negli Allegati 23 e 24 DPCM 3 dicembre 2020).</p>
Zona arancione	<p>Si applicano le misure della cd. “zona arancione” in tutto il territorio nazionale, nei giorni:</p> <ul style="list-style-type: none">• 28, 29 e 30 dicembre 2020;• 4 gennaio 2021. <p>Sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune e gli spostamenti dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia. L'istituzione della zona arancione comporta la chiusura di bar e ristoranti con possibilità di asporto, fino alle ore 22, e consegne a domicilio senza restrizioni. Restano aperti i negozi fino alle ore 21 nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020.</p>

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Beneficiari	<p>Sono destinatari del nuovo contributo a fondo perduto le attività dei servizi di ristorazione che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio e che alla data del 18 dicembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• hanno la partita IVA attiva;• dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (All. 1 DL 172/2020):• 561011 - Ristorazione con somministrazione• 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole• 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto• 561030 - Gelaterie e pasticcerie• 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti• 561042 - Ristorazione ambulante• 561050 - Ristorazione su treni e navi• 562100 - Catering per eventi, banqueting• 562910 - Mense• 562920 - Catering continuativo su base contrattuale• 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.
Importo	<p>L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato in base al Decreto Rilancio. In ogni caso, l'importo del nuovo contributo non può essere superiore a euro 150.000,00. Per la restante disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul contributo a fondo perduto contenute nel Decreto Rilancio (art. 25 c. da 7 a 14 DL 34/2020, conv. L. 77/2020).</p>
Erogazione	<p>Il contributo è corrisposto dall'AE mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.</p>